

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 702/89 del Consiglio, del 15 marzo 1989, che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi** 1
- Regolamento (CEE) n. 703/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 704/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 705/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto 7
- Regolamento (CEE) n. 706/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e nel settore vitivinicolo 9
- * **Regolamento (CEE) n. 707/89 della Commissione, del 17 marzo 1989, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica** 10
- * **Decisione n. 708/89/CECA della Commissione, del 17 marzo 1989, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Jugoslavia** 14
- Regolamento (CEE) n. 709/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79 18
- Regolamento (CEE) n. 710/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare 21

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 711/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1989 nel settore delle carni bovine	24
Regolamento (CEE) n. 712/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che rettifica il regolamento (CEE) n. 701/89 che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
Regolamento (CEE) n. 713/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	36
* Regolamento (CEE) n. 714/89 della Commissione, del 20 marzo 1989, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine	38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

89/205/CEE :

* Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1988, relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/31.851 — Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE	43
---	-----------

89/206/CEE :

* Decisione della Commissione, del 14 marzo 1989, che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° febbraio 1989 al 30 giugno 1989	52
--	-----------

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 662/89 della Commissione, del 15 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 72 del 16. 3. 1989) ...	54
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 702/89 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1989

**che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari
che prestano servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, programmi definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto,

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1989, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

vista la proposta della Commissione,

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data d'effetto del presente regolamento.

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con effetto dal 1° gennaio 1989, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei coefficienti correttori con efficacia al 1° gennaio 1989

Paese sede di servizio	Coefficienti correttori	Paese sede di servizio	Coefficienti correttori
Algeria	96,35	Libano	18,63
Angola	93,87	Liberia	83,11
Antigua e Barbuda	87,61	Madagascar	44,41
Antille olandesi	103,99	Malawi	61,00
Australia	108,10	Mali	102,30
Austria	114,50	Marocco	66,47
Bahamas	98,92	Maurizio	52,50
Bangladesh	48,30	Mauritania	118,91
Barbados	88,43	Messico	52,64
Belize	80,91	Mozambico	19,35
Benin	93,67	Niger	103,08
Botswana	50,67	Nigeria	66,04
Brasile	54,90	Norvegia	143,01
Burkina Faso	88,50	Uganda	97,75
Burundi	76,32	Pakistan	44,62
Camerun	106,86	Papuasìa-Nuova Guinea	94,94
Canada	86,70	Ruanda	114,40
Capo Verde	89,91	Isole Salomone	77,28
Repubblica Centrafricana	144,56	Samoa	68,17
Cile	46,80	São Tomé e Príncipe	—
Cina	63,88	Senegal	114,99
Comore	132,08	Seicelle	171,33
Congo	125,25	Sierra Leone	110,64
Corea del Sud	88,49	Somalia	47,16
Costa Rica	61,91	Sudan	92,11
Côte d'Ivoire	125,49	Svizzera	139,83
Gibuti	149,42	Suriname	147,24
Egitto	56,10	Swaziland	44,09
Stati Uniti d'America	86,47	Siria	141,59
Etiopia	74,84	Tanzania	40,56
Figi	58,72	Ciad	144,56
Gabon	141,17	Tailandia	54,42
Gambia	91,30	Togo	103,84
Ghana	39,17	Tonga	116,95
Grenada	83,46	Trinidad e Tobago	69,42
Guinea Bissau	53,00	Tunisia	50,08
Guinea Conakry	42,75	Turchia	46,44
Guinea Equatoriale	116,77	Vanuatu	101,91
Guyana	38,79	Venezuela	30,46
Haiti	79,22	Iugoslavia	29,22
India	35,97	Zaire	93,63
Indonesia	65,89	Zambia	55,27
Israele	87,58	Zimbabwe	52,67
Giamaica	68,22	Repubblica Dominicana	29,18
Giappone	177,73	Svezia	126,04
Giordania	52,79	Uruguay	53,16
Kenia	58,68		
Lesotho	55,56		

REGOLAMENTO (CEE) N. 703/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	21,98	126,23
0712 90 19	21,98	126,23
1001 10 10	55,14	181,62 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	55,14	181,62 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	32,44	117,95
1001 90 99	32,44	117,95
1002 00 00	60,11	110,86 ⁽³⁾
1003 00 10	50,67	111,34
1003 00 90	50,67	111,34
1004 00 10	41,73	76,74
1004 00 90	41,73	76,74
1005 10 90	21,98	126,23 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1005 90 00	21,98	126,23 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1007 00 90	45,32	136,97 ⁽⁵⁾
1008 10 00	50,67	23,67
1008 20 00	50,67	34,37 ⁽⁵⁾
1008 30 00	50,67	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	50,67	0,00
1101 00 00	59,77	179,49
1102 10 00	98,51	169,56
1103 11 10	98,98	295,95
1103 11 90	63,11	192,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 704/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 marzo 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. — I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0,81
1001 10 90	0	0	0	0,81
1001 90 91	0	0	0	0,40
1001 90 99	0	0	0	0,40
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0,58

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0,71	0,71
1107 10 19	0	0	0	0,53	0,53
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 705/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 619/89⁽⁴⁾, ha avviato, in determinati Stati membri o regioni di Stati membri e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commis-

sione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88⁽⁶⁾, è opportuno modificare l'elenco degli Stati membri o regioni di Stati membri e dei gruppi di qualità ammissibili all'intervento e i prezzi di acquisto sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1989, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

*ALLEGATO I***Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità**

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AO
Danimarca	CR, CO
R.f. di Germania	AU, AR
Spagna	AU, AR, AO
Francia	—
Irlanda	CU, CR, CO
Italia	—
Lussemburgo	AR, AO, CO
Paesi Bassi	—
Gran Bretagna	CU
Irlanda del Nord	CU, CR, CO

*ALLEGATO II***Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto**

Qualità (categoria e classe)	Prezzo carcassa
AU2	307,089
AU3	302,871
AR2	291,497
AR3	287,321
AO2	278,652
AO3	274,417
CU2	307,114
CU3	302,896
CU4	294,459
CR3	292,287
CR4	283,790
CO3	279,611

REGOLAMENTO (CEE) N. 706/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1989

che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4288 ECU per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1989

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione del comitato consultivo previsto da tale regolamento,

considerando quanto segue,

A. Procedura

- (1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Camera sindacale dell'elettrometallurgia e dell'elettrochimica, a nome di un produttore comunitario la cui produzione rappresenta la totalità della produzione comunitaria di calcio metallico.

La denuncia conteneva elementi di prova sull'esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio sostanziale, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

Di conseguenza la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di calcio metallico originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica. Il prodotto in questione è il calcio metallico, metallo alcalino-terroso corrispondente al codice NC 2805 21 00.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura della procedura gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei due paesi d'esportazione ed il ricorrente. Essa ha chiesto alle parti direttamente interessate di rispondere ai questionari loro inviati, dando loro la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione.

L'esportatore cinese, due importatori interessati nonché il ricorrente hanno rinviato alla Commissione il questionario debitamente compilato. Gli altri importatori hanno fatto pervenire una risposta parziale allo stesso. L'esportatore sovietico ha affer-

mato di non aver esportato calcio metallico direttamente destinato alla Comunità durante il periodo di riferimento.

Gli esportatori cinese e sovietico nonché due importatori hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. L'esportatore sovietico e un importatore hanno chiesto e ottenuto un'audizione; l'esportatore cinese ha anch'egli chiesto un'audizione, ma non è stato in grado di dar seguito alla risposta favorevole della Commissione.

- (3) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha condotto un'inchiesta nella sede del produttore comunitario Péchiney (Francia) e di un importatore, Extramet (Francia).
- (4) La Commissione ha visitato altresì il produttore del paese di riferimento, Quigley-Pfizer, New York, Stati Uniti.
- (5) Il periodo d'inchiesta, preso in considerazione dalla Commissione per determinare il dumping, va dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987.

B. Descrizione del prodotto

- (6) Il calcio metallico, che viene essenzialmente utilizzato nella metallurgia e nell'industria dell'uranio, è prodotto con due procedimenti:
- il primo, che consiste nel ridurre la calce mediante alluminio con o senza successiva ridistillazione, viene utilizzato da tutti i produttori occidentali, compreso il produttore comunitario che distingue, secondo la denominazione commerciale, il calcio R non ridistillato dal calcio N ridistillato;
 - il secondo, che consiste in un'elettrolisi ignea del calcio, viene utilizzato dai produttori cinese e sovietico e può comportare una successiva ridistillazione nella Comunità.

La ridistillazione consente infatti di aumentare la purezza del prodotto; il grado massimo di purezza corrisponde alla qualità « nucleare » utilizzata nella fabbricazione dell'uranio, di cui il produttore comunitario è il solo fornitore all'interno della Comunità.

- (7) Il prodotto si presenta sotto varie forme: pezzi, trucioli e infine granuli (o granulati) ottenuti nella Comunità dagli importatori e dal produttore previa trasformazione dell'aspetto fisico secondo procedimenti specifici.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 26. 1. 1988, pag. 3.

- (8) Un importatore ha precisato, nelle osservazioni scritte presentate alla Commissione, che il mercato del calcio metallico, in particolare il numero dei compratori e dei venditori, è molto ristretto, soprattutto a causa dei suoi impieghi tuttora limitati.

C. Dumping

- (9) Per stabilire l'esistenza di pratiche di dumping riguardanti le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica, la Commissione ha dovuto considerare che questi paesi non hanno un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, e basarsi su uno dei metodi di calcolo del valore normale previsto in quell'articolo. Il ricorrente ha proposto che, per il calcolo del valore normale, venissero presi in considerazione i prezzi praticati negli Stati Uniti, precisando che si tratta del mercato più importante dopo quello della Comunità.
- (10) Uno degli importatori ha contestato questa scelta, facendo osservare che esiste un solo produttore americano e che la concorrenza interna non gli sembra essere sufficiente negli Stati Uniti. Ha proposto quindi il mercato del Canada, dove vi è parimenti un solo produttore di calcio metallico.

L'importatore in questione, tuttavia, non ha fornito elementi che consentissero di giustificare una scelta siffatta, soprattutto per quanto riguarda i prezzi praticati e i quantitativi venduti sul mercato canadese. Pertanto, la Commissione non ha accettato di prendere in considerazione il Canada.

- (11) La Commissione ha preso in considerazione il mercato degli Stati Uniti dopo aver verificato quanto segue:

- il produttore americano fabbrica un calcio metallico paragonabile ai prodotti sovietico e cinese, ovvero il calcio non ridistillato;
- i prezzi praticati dal produttore americano nel periodo di riferimento gli hanno consentito di realizzare un profitto equo e non eccessivo;
- il produttore americano si trova sul proprio mercato in una situazione di concorrenza, a causa del numero sufficiente di importazioni, e la sua produzione è stata notevole rispetto a queste importazioni durante il periodo di riferimento.

- (12) Di conseguenza il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti d'America, quali sono stati accertati dalla Commissione. A questo scopo, la Commissione ha preso in considerazione unicamente i prezzi di vendita delle « corone » e dei pezzi che non necessitano, da parte del produttore, né una

ridistillazione, né una trasformazione rilevante dell'aspetto fisico.

- (13) I prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagarsi per il prodotto di origine cinese o sovietico venduto all'esportazione nella Comunità.
- (14) Nel confrontare il valore normale ed i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, quando le circostanze lo consentivano ed a condizione che fossero fornite prove sufficienti, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi e soprattutto delle differenze nelle spese di trasporto, di assicurazione e nei termini di pagamento. Tutti i confronti sono stati fatti allo stadio franco fabbrica.
- (15) Il confronto dimostra l'esistenza di pratiche di dumping riguardanti le esportazioni cinesi e sovietiche verso la Comunità nel periodo di riferimento. I margini di dumping calcolati in punti percentuali del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio doganale escluso, del prodotto importato ammontano in media ponderata al 27,2 % per il prodotto cinese e al 19 % per il prodotto sovietico.

D. Pregiudizio

- (16) Quanto al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, dalle verifiche effettuate dalla Commissione risulta che il volume delle importazioni in questione originarie della Repubblica popolare cinese è passato dalle 130 t del 1985 alle 119 t del 1987, dopo aver raggiunto 150 t nel 1986, e che quello delle importazioni originarie dell'Unione Sovietica è passato dalle 60 t del 1985 alle 145 t del 1987, dopo essere stato pari a 428 t nel 1986. Il massiccio incremento delle importazioni sovietiche nel 1986 ha provocato un eccesso di scorte, che non è stato possibile riassorbire nel 1987.
- (17) Tuttavia quest'evoluzione deve essere valutata tenendo conto della continua riduzione del consumo di calcio metallico registrata nella Comunità dopo il 1985, riduzione che ha portato la quota detenuta sul mercato comunitario dalle importazioni cinesi dal 12 % del 1985 al 20 % del 1987, e la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni sovietiche dal 6 % del 1985 al 25 % del 1987.
- (18) L'esportatore sovietico ha fatto presente di non aver esportato calcio metallico destinato direttamente alla Comunità durante il periodo di riferimento. A questo proposito egli ha sottolineato le difficoltà incontrate dagli importatori nel vendere nella Comunità il prodotto sovietico dato che quest'ultimo non sempre risponde alle esigenze, relative alla purezza e all'assetto fisico, degli utilizzatori

comunitari. Le difficoltà sono state tali da comportare interruzioni delle forniture. Tuttavia la Commissione ha ricevuto risposte di numerosi importatori, corredate di documenti che comprovano importazioni del prodotto in questione originarie dell'Unione Sovietica. Inoltre, le statistiche relative alle importazioni indicano chiaramente un notevole flusso di importazioni originarie dell'Unione Sovietica durante il periodo di riferimento.

- (19) Quanto all'analisi delle differenze nei prezzi di vendita, all'interno della Comunità, tra il calcio metallico della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica, da un lato, e quello del produttore comunitario, dall'altro, la Commissione ha preso in considerazione soltanto il prezzo del prodotto non ridistillato, ottenuto dal produttore comunitario e venduto esclusivamente sotto forma di pezzi e di trucioli, ossia il prezzo più basso.

Di conseguenza, gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta hanno consentito di accertare che, nel periodo di riferimento, i prezzi del prodotto originario dell'Unione Sovietica e della Repubblica popolare cinese erano inferiori, rispettivamente dell'11,2 % e del 10,7 %, in media ponderata, a quelli del produttore comunitario.

- (20) Quanto agli effetti pregiudizievoli delle importazioni effettuate a prezzi di dumping, dalle informazioni verificate dalla Commissione emerge che la produzione di calcio non ridistillato è passata da 927 t (1985) a 591 t (1987). Il calo della produzione di calcio non ridistillato ha aggravato le difficoltà incontrate dal produttore comunitario nel continuare la sua attività di fabbricazione di calcio ridistillato, destinato all'industria dell'uranio. Nel 1985 e nel 1986 sono stati effettuati notevoli investimenti che erano stati decisi nel periodo di espansione del mercato. Il tasso di utilizzazione delle capacità di produzione è quindi sceso dall'81 % al 52 % nel periodo 1985-1987.

Tra il 1986 e il 1987, le vendite di calcio metallico non ridistillato in forma di pezzi o di trucioli hanno subito una netta diminuzione, sia in termini di volume — da 277 a 247 t — sia in termini di prezzo — da 42 a 32 FF/kg.

Il rallentamento dell'attività ha costretto il produttore comunitario a dimezzare i suoi effettivi tra il 1985 e il 1987, con una progressiva perdita di redditività che ha determinato, nel 1987, ingenti perdite finanziarie.

- (21) Per quanto riguarda l'esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e

le importazioni in dumping, la Commissione ha riscontrato il deterioramento della situazione del produttore ricorrente era coinciso con l'aumento, tra il 1985 e il 1987, della quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni cinesi e sovietiche.

- (22) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dal produttore ricorrente fosse stato causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping. In particolare, essa ha tenuto conto della diminuzione del consumo di calcio metallico nella Comunità (- 45 % tra il 1985 e il 1987). Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che tale fenomeno era stato quasi totalmente compensato dal crollo delle importazioni originarie di paesi terzi diversi da quelli coinvolti nella procedura (- 46 % nello stesso periodo). Pertanto, essa ha potuto accertare che queste importazioni non avevano contribuito al determinarsi del pregiudizio.

Sulla base degli elementi di prova di cui sopra la Commissione ha pertanto concluso che, considerato in sé, il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping deve essere giudicato notevole, poiché ha aggravato in modo sostanziale le difficoltà del produttore comunitario, limitando la redditività delle sue vendite e degli investimenti effettuati per potenziare la propria competitività.

E. Interesse della Comunità

- (23) In assenza di una protezione contro gli effetti pregiudizievoli del dumping, l'efficienza economica dell'unico produttore comunitario potrebbe essere compromessa dalla cessazione della produzione comunitaria di calcio non ridistillato, che comporterebbe inevitabilmente quella di calcio ridistillato, utilizzato soprattutto nella fabbricazione dell'uranio. La Comunità, pertanto, diventerebbe totalmente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento in calcio metallico.

- (24) Nella valutazione dell'interesse comunitario, la Commissione ha preso in considerazione l'interesse degli utilizzatori di calcio metallico cinese e sovietico. In particolare, essa ha valutato che l'incidenza sui prezzi, delle misure previste, sarebbe limitata per gli utilizzatori comunitari di calcio metallico e pertanto non dovrebbe privare gli stessi di fonti di approvvigionamento diversificate.

Considerate le difficoltà cui deve far fronte l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare misure di salvaguardia, istituendo un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni in questione.

F. Aliquota del dazio

- (25) La Commissione ha concluso che l'aliquota del dazio provvisorio applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica deve essere inferiore ai margini di dumping provvisoriamente accertati, ma tuttavia sufficiente per eliminare il pregiudizio rilevante causato dalle sottoquotazioni constatate, garantendo al produttore comunitario vendite sufficientemente redditizie. Al momento dell'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione ha preso in considerazione soltanto il margine di sottoquotazione più basso, vista la differenza minima rilevata tra le sottoquotazioni cinese e sovietica nel periodo di riferimento. Per questo motivo, l'aliquota del dazio provvisorio è fissata al 10,7 % ad valorem del prezzo netto franco frontiera, del prodotto non sdoganato originario di questi due paesi.
- (26) Deve essere fissato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico corrispondente al codice

NC 2805 21 00, originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica.

2. L'importo del dazio è pari al 10,7 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, del prodotto non sdoganato originario di questi due paesi.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1, originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica, è subordinata al deposito di una cauzione equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro il termine di un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, esso si applica per un periodo di 4 mesi oppure fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure definitive in precedenza allo scadere di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE N. 708/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1989

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni ⁽¹⁾, e la relativa rettifica ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel marzo 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER) a nome di determinati produttori, la cui produzione rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria del settore. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio da esso derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici »), di spessore uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di cui ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90, 7209 90 10, 7209 90 90, originari della Jugoslavia, ed ha aperto un'inchiesta.

(2) La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti e ha dato alle parti direttamente interessate la

possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(3) La maggior parte dei produttori/esportatori jugoslavi e alcuni importatori noti alla Commissione hanno presentato osservazioni. Uno degli importatori ha chiesto e ottenuto un'audizione.

(4) Non sono invece pervenute comunicazioni da parte o a nome degli acquirenti o dei trasformatori comunitari dei prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, laminati a freddo, che costituiscono oggetto della procedura.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti imprese :

produttori CEE :

- Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Repubblica federale di Germania,
- Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio,
- Italsider SpA., Genova, Italia,
- Hoogovens Groep BV, IJmuiden, Paesi Bassi,
- British Steel plc, Londra, Regno Unito ;

importatori CEE :

- Sam Industriestoffhandels GmbH, Werne, Repubblica federale di Germania,
- Intersteel and Metals Srl, Milano, Italia.

(6) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari ricorrenti e da alcuni importatori, e ha sottoposto le informazioni ricevute alle verifiche ritenute necessarie.

(7) La Commissione, inoltre, ha inviato questionari ai produttori jugoslavi notoriamente interessati onde ottenere le informazioni necessarie ed ha prorogato ampiamente il termine stabilito per la risposta. Tuttavia i produttori jugoslavi hanno fornito dati incompleti, rifiutando in particolare di comunicare i dati relativi ai quantitativi e ai prezzi sul loro mercato nazionale nonché a determinate operazioni di esportazione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che non fosse d'uopo procedere ad una verifica in loco ed ha deciso di basare l'accertamento preliminare sugli elementi di prova disponibili.

(8) L'inchiesta relativa al dumping riguarda il periodo 1° gennaio 1987 - 30 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. C 184 del 14. 7. 1988, pag. 4.

B. DUMPING**a) Valore normale**

- (9) Dato che i produttori iugoslavi si sono rifiutati di fornire informazioni in merito alle vendite sul mercato interno di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, laminati a freddo, la Commissione, in via provvisoria, ha determinato i valori normali in funzione dei prezzi di base pubblicati⁽¹⁾, vigenti durante il periodo dell'inchiesta, e indicati nello scambio di lettere che figura nell'atto finale dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la CECA, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro (83/42/CECA)⁽²⁾.

b) Prezzi all'esportazione

- (10) Visto che il produttore iugoslavo non ha fornito, in merito alle sue operazioni di esportazione, dati precisi che consentissero di determinare i prezzi all'esportazione nella Comunità per i prodotti in questione, ai fini dell'accertamento preliminare la Commissione si è basata sugli elementi disponibili.

A tale scopo essa si è servita delle informazioni ricavate dalle richieste di licenze d'importazione trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionale competenti, e in particolare dei prezzi di acquisto dichiarati dagli importatori richiedenti. Per quanto possibile, la Commissione ha verificato tali informazioni presso gli importatori disposti a collaborare.

c) Confronto

- (11) Nel confrontare il valore normale, ossia i prezzi di base meno il dazio doganale, con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, se del caso e nei limiti degli elementi di prova disponibili, delle diverse condizioni e modalità di vendita, quali le spese di trasporto, di assicurazione, di spedizione e di movimentazione.
- (12) Dato che i prezzi di base sono stati calcolati cif frontiera comunitaria, tutti i confronti sono stati effettuati a questo stadio, precedente la corresponsione del dazio.

d) Margini di dumping

- (13) I prezzi all'esportazione determinati secondo il metodo di cui al punto 10 sono stati confrontati con il corrispondente valore normale calcolato in funzione dei prezzi di base pubblicati per singole operazioni; i margini di dumping sono pari alla differenza tra il valore normale determinato e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

- (14) Dall'accertamento preliminare risulta un margine medio ponderato di dumping pari al 15,4 %.

C. PREGIUDIZIO

- (15) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni originarie della Jugoslavia sono aumentate da 10 115 t (1985) a 114 372 t (1987) e quindi a 80 777 t (primo semestre 1988). La quota di mercato corrispondente è salita dallo 0,4 % (1985) al 4,2 % (1987) e quindi al 5,6 % (primo semestre 1988). Gli Stati membri maggiormente danneggiati sono l'Italia e il Regno Unito, nei quali la quota di mercato delle importazioni interessate è balzata rispettivamente dallo 0,7 % (1985) al 14,8 % (secondo semestre 1987) e da 0 (1985) al 12,5 % (primo semestre 1988).

- (16) Gli elementi di cui dispone la Commissione indicano inoltre che, durante il periodo d'inchiesta, i prodotti importati in dumping originari della Jugoslavia sono stati venduti nella Comunità a prezzi inferiori del 7-25 % a quelli, dei produttori comunitari. La sottoquotazione è stata determinata dalla Commissione in base agli allineamenti dei prezzi sulle offerte fatte per le importazioni di prodotti laminati piatti, laminati a freddo, originari della Jugoslavia, comunicati alla Commissione dai produttori comunitari.

La Commissione è stata informata del fatto che, durante il periodo oggetto dell'inchiesta, sono stati effettuati allineamenti di prezzo sulle offerte del prodotto iugoslavo per un quantitativo totale di circa 290 000 t, nettamente superiore al volume delle importazioni in dumping. Dagli elementi disponibili risulta inoltre che, oltre al pregiudizio causato dalla perdita diretta di vendita connesso al maggiore volume d'importazioni in dumping di prodotti originari della Jugoslavia, le sottoquotazioni rispetto ai prezzi dei produttori comunitari hanno provocato danni considerevoli. L'allineamento difensivo sulle offerte a prezzo più basso dei prodotti in dumping ha causato, per i produttori comunitari, una perdita di proventi non inferiore a 21,5 milioni di ECU. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha determinato, in via provvisoria, il margine medio ponderato delle sottoquotazioni, durante il periodo d'inchiesta, nel 14,75 %.

- (17) I dati di cui dispone la Commissione indicano inoltre che le vendite dei produttori comunitari di prodotti laminati piatti, laminati a freddo, accertate in base alle consegne ai rivenditori sul mercato CE direttamente concorrenti con le importazioni in questione originarie della Jugoslavia, sono calate dell'8,5 % tra il 1984, quando le importazioni originarie della Jugoslavia rappresentavano una

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 15. 5. 1985, pag. 25.

GU n. C 119 del 5. 5. 1987, pag. 3.

GU n. C 333 dell'11. 12. 1987, pag. 2.

GU n. C 17 del 22. 1. 1988, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

quota di mercato dello 0,4 %, e il 1987, quando questa quota aveva raggiunto il 4,2 %. La Commissione ha inoltre considerato che, nello stesso periodo, il consumo di laminati piatti a freddo sul mercato libero della Comunità era aumentato del 5,5 %.

- (18) Ne sono conseguiti, per l'industria comunitaria, una perdita di vendite ed un calo della quota di mercato, nonché una perdita considerevole di proventi. Le importazioni in dumping dalla Jugoslavia hanno inoltre impedito all'industria comunitaria, che stava appena uscendo da una situazione di crisi, di sfruttare appieno la ripresa della domanda di laminati piatti a freddo e di migliorare, di conseguenza, la propria redditività.
- (19) La Commissione ha inoltre esaminato se il pregiudizio fosse stato causato da altri fattori, quali una contrazione del consumo comunitario e le importazioni provenienti da altri paesi terzi, non formanti oggetto della denuncia di dumping. Provvisoriamente si è accertato che anche le importazioni dagli altri paesi terzi erano moderatamente aumentate durante il periodo d'inchiesta; tuttavia, dato il forte incremento del consumo comunitario, la loro quota di mercato era diminuita dell'1,5 %, mentre quella iugoslava era aumentata, nello stesso periodo, del 3,7 %.

Dagli elementi di cui dispone la Commissione, risulta inoltre che oltre il 90 % delle importazioni da altri paesi terzi proveniva da Stati con i quali la Commissione ha concluso intese in materia di acciaio. La Commissione ritiene, pertanto che, date le restrizioni quantitative e la diminuzione della quota di mercato di tali paesi, nonché gli obblighi assunti dagli stessi per il rispetto delle norme comunitarie in materia di prezzi, tali importazioni non possono aver causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

- (20) Il notevole aumento dei prodotti importati in dumping e prezzi di vendita degli stessi nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere, in via provvisoria, che, considerate in sé, le importazioni in dumping di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, laminati a freddo, originari della Jugoslavia debbono essere ritenute tali da provocare un pregiudizio considerevole per l'industria comunitaria interessata.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (21) La Commissione ha dovuto considerare il fatto che l'industria siderurgica comunitaria è confrontata con la necessità di proseguire la ristrutturazione, e

che tornare a condizioni di mercato normali, tramite lo smantellamento progressivo della normativa di crisi introdotta dalla Commissione, è possibile soltanto se sul mercato vengono stabilite eque condizioni di commercio.

A tale riguardo, le importazioni in dumping di ingenti quantitativi di prodotti nella Comunità hanno rimesso in questione anche gli obiettivi perseguiti dalle misure esterne adottate nell'ambito della politica siderurgica della Comunità; i paesi terzi che hanno concluso intese commerciali siderurgiche con la Comunità, infatti, rispetteranno e rinnoveranno tali intese soltanto se riterranno di avere ragionevoli possibilità di vendere i quantitativi previsti ai livelli di prezzi concordati.

- (22) Nonostante la recente ripresa del mercato siderurgico, appena sufficiente per sormontare la situazione di crisi e per consentire alla Commissione di smantellare il sistema dei contingenti di produzione, sussistono gravi difficoltà per l'industria siderurgica comunitaria. Occorre proseguire la ristrutturazione onde adeguare maggiormente le capacità alla domanda a medio termine, modernizzare le attrezzature e razionalizzare i metodi di produzione. A tale scopo le pratiche sleali degli esportatori stranieri non devono impedire ai produttori comunitari da un lato, di realizzare un profitto sufficiente e, dall'altro, di realizzare i prezzi di listino fissati per il proprio mercato. Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che l'adozione di provvedimenti è nell'interesse della Comunità.

Onde impedire che venga causato un ulteriore pregiudizio durante la procedura, tali provvedimenti devono assumere la forma di un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, laminati a freddo, originari della Jugoslavia.

E. ALIQUOTA DEL DAZIO

- (23) Visto che l'industria comunitaria deve poter realizzare i prezzi pubblicati onde ricavare un utile sufficiente e contenere l'incidenza della ristrutturazione entro limiti accettabili, il dazio deve essere inferiore al margine di dumping, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio accertato, ed essere espresso come un importo in ecu da pagare su ciascuna tonnellata importata nella Comunità. Tale forma di dazio sembra più indicata, date le circostanze specifiche del mercato di questi prodotti, per garantire l'efficacia della misura e prevenirne l'elusione.

La Commissione, pertanto, ha stabilito che per eliminare il pregiudizio è necessario un dazio provvisorio pari a 54 ECU su ciascuna tonnellata importata nella Comunità.

- (24) Si dovrà stabilire un termine entro il quale le parti interessate potranno rendere note le loro osservazioni e chiedere un'audizione,

2. L'importo del dazio è di 54 ECU per 1 000 kg.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera circolazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione equivalente all'importo del dazio provvisorio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici »), di spessore uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di cui ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90, 7209 90 10, 7209 90 90, originari della Jugoslavia.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2424/88/CECA, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A norma degli articoli 11, 12 e 14 della decisione n. 2424/88/CECA, essa si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che la Commissione adotti misure definitive prima dello scadere di tale periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 709/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1989

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di
vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 ⁽⁴⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gare devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione ⁽⁵⁾, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate, fissati dal regolamento (CEE) n. 106/89 della Commissione ⁽⁶⁾; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, italiano e del Regno Unito, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 marzo 1989, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1989, pag. 11.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

DANMARK (1)

Productos — Produkter — Erzeugnisse Προϊόντα — Products — Produits Prodotti — Produkten — Produtos	Precios de venta mínimos (ecus/tonelada) Mindstesalgspriser (ECU/ton) Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne) Ελάχιστες τιμές πώλησεως (Ecu/τόνο) Minimum selling prices (ECU/tonne) Prix de vente minimaux (écus/t) Prezzi minimi di vendita (ECU/t) Minimumverkooprijzen (ecu/ton) Preço mínimo de venda (ecus/tonelada)
Kategori A Bryst og slag	1 951

(1) Anuncio de licitación n° DK P — 58, DO n° C 46 de 25. 2. 1989, p. 16.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P — 58, EFT nr. C 46 af 25. 2. 1989, s. 16.

(1) Ausschreibung Nr. DK P — 58, ABl. Nr. C 46 vom 25. 2. 1989, S. 16.

(1) Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. DK P — 58, ΕΕ αριθ. C 46 της 25. 2. 1989, σ. 16.

(1) Notice of invitation to tender No DK P — 58, OJ No C 46, 25. 2. 1989, p. 16.

(1) Avis d'adjudication n° DK P — 58, JO n° C 46 du 25. 2. 1989, p. 16.

(1) Bando di gara n. DK P — 58, GU n. C 46 del 25. 2. 1989, pag. 16.

(1) Bericht van inschrijving nr. DK P — 58, PB nr. C 46 van 25. 2. 1989, blz. 16.

(1) Anúncio de adjudicação n° DK P — 58, JO n° C 46 de 25. 2. 1989, p. 16.

ITALIA (1)

Productos — Produkter — Erzeugnisse Προϊόντα — Products — Produits Prodotti — Produkten — Produtos	Precios de venta mínimos (ecus/tonelada) Mindstesalgspriser (ECU/ton) Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne) Ελάχιστες τιμές πώλησεως (Ecu/τόνο) Minimum selling prices (ECU/tonne) Prix de vente minimaux (écus/t) Prezzi minimi di vendita (ECU/t) Minimumverkooprijzen (ecu/ton) Preço mínimo de venda (ecus/tonelada)
Categoria A Pancia Petto	1 604 1 755

(1) Anuncio de licitación n° IT P — 2, DO n° C 46 de 25. 2. 1989, p. 13.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. IT P — 2, EFT nr. C 46 af 25. 2. 1989, s. 13.

(1) Ausschreibung Nr. IT P — 2, ABl. Nr. C 46 vom 25. 2. 1989, S. 13.

(1) Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. IT P — 2, ΕΕ αριθ. C 46 της 25. 2. 1989, σ. 13.

(1) Notice of invitation to tender No IT P — 2, OJ No C 46, 25. 2. 1989, p. 13.

(1) Avis d'adjudication n° IT P — 2, JO n° C 46 du 25. 2. 1989, p. 13.

(1) Bando di gara n. IT P — 2, GU n. C 46 del 25. 2. 1989, pag. 13.

(1) Bericht van inschrijving nr. IT P — 2, PB nr. C 46 van 25. 2. 1989, blz. 13.

(1) Anúncio de adjudicação n° IT P — 2, JO n° C 46 de 25. 2. 1989, p. 13.

UNITED KINGDOM (1)

Productos — Produkter — Erzeugnisse Προϊόντα — Products — Produits Prodotti — Produkten — Produtos	Precios de venta mínimos (ecus/tonelada) Mindstesalgspriser (ECU/ton) Mindestverkaufspreise (ECU/Tonne) Ελάχιστες τιμές πώλησεως (Ecu/τόνο) Minimum selling prices (ECU/tonne) Prix de vente minimaux (écus/t) Prezzi minimi di vendita (ECU/t) Minimumverkoopprijzen (ecu/ton) Preço mínimo de venda (ecus/tonelada)
<i>Category C</i> Pony Foreribs	 2 823 3 103

(1) Anuncio de licitación nº UK P — 53, DO nº C 53 de 2. 3. 1989, p. 17.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P — 53, EFT nr. C 53 af 2. 3. 1989, s. 17.

(1) Ausschreibung Nr. UK P — 53, ABl. Nr. C 53 vom 2. 3. 1989, S. 17.

(1) Προκήρυξη διαγωνισμού αριθ. UK P — 53, ΕΕ αριθ. C 53 της 2. 3. 1989, σ. 17.

(1) Notice of invitation to tender No UK P — 53, OJ No C 53, 2. 3. 1989, p. 17.

(1) Avis d'adjudication nº UK P — 53, JO nº C 53 du 2. 3. 1989, p. 17.

(1) Bando di gara n. UK P — 53, GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 17.

(1) Bericht van inschrijving nr. UK P — 53, PB nr. C 53 van 2. 3. 1989, blz. 17.

(1) Anúncio de adjudicação nº UK P — 53, JO nº C 53 de 2. 3. 1989, p. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 710/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1989

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 16 marzo 1988, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG, la Commissione ha assegnato a questi organismi 90 t di olio di colza raffinato ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore delle ONG a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 41/89.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Service Logistique, BP 372; CH-1211 Genève 19 (tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Uganda Red Cross, 97, Bungandi Road, Plot 97, PO Box 494, Kampala, Uganda (telex 62118 Redcros UG; tel. 25 87 01/2).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Uganda.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 1.
8. **Quantitativo globale:** 90 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B.:
— lattine metalliche di 10 l, disposte in scatola di cartone, 2 lattine per scatola;
— le lattine devono recare la seguente dicitura:
«ACTION N° 41/89 — una croce rossa di 10 × 10 cm / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / KAMPALA».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione, magazzino croce rossa / Kampala.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 16. 5. 1989 al 13. 6. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 11. 7. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (5):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 4. 4. 1989, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 5. 4. 1989.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 4. 1989, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 19. 4. 1989;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 30. 5. 1989 al 27. 6. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 25. 7. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment «Loi 120», bureau 7/58
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione non sono superate.
L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.
- (5) Per la presentazione delle offerte non si applica il dispositivo dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (6) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione :
— per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei container sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico : THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai container, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute al ritardo nella liberazione o nel rinvio dei container ;
— per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei container incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai container.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 711/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1989****relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1989 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e nel regolamento (CEE) n. 3972/88 della Commissione ⁽⁴⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1989 risulta che i titoli possono essere rilasciati per i quantitativi richiesti per quanto

riguarda taluni prodotti e, per quanto riguarda altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di marzo 1989 e comunicate alla Commissione :

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti :
 - carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina ;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti :
 - carni della specie bovina, fresche o refrigerate : 0,136 %,
 - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida : 0,131 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1988, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1989****che rettifica il regolamento (CEE) n. 701/89 che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 547/89⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 701/89⁽⁴⁾;

considerando che è stato riscontrato un errore in detto regolamento e che è pertanto necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CEE) n. 547/89 modificate, sono rettificate per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 18. 3. 1989, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1989, che rettifica il regolamento (CEE) n. 701/89 che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	75,00
	404	—
	...	87,74
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	100,00
	404	—
	...	116,99
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	106,25
	404	—
	...	124,30
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	118,75
	404	—
	...	138,92
0406 20 90 990		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	15,41
	404	—
	...	23,26
	0406 30 31 500	028
	032	—
	036	—
	038	—
	400	33,48
	404	—
	...	50,52
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	33,48
	404	—
	...	50,52

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	49,14
	404	—
	...	74,16
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	33,48
	404	—
	...	50,52
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	49,14
	404	—
	...	74,16
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	71,56
	404	—
	...	108,00
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	33,48
	404	20,00
	...	50,52
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	49,14
	404	28,00
	...	74,16
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	71,56
	404	—
	...	108,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	71,56
	404	—
	...	108,00
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	87,34
	404	—
	...	131,82
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	87,34
	404	—
	...	131,82
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	131,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	96,00
	404	—
	...	164,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	96,00
	404	—
	...	164,34
0406 90 15 900		—
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	96,00
	404	—
	...	164,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	100,00
	404	—
	...	156,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,00
	404	—
	...	140,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,00
	404	—
	...	140,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,18
	404	—
	...	119,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	48,06
	404	16,00
	...	93,27
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	44,92
	404	14,96
	...	87,18
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	48,06
	404	16,00
	...	93,27

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	44,92
	404	14,96
	...	87,18
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	48,06
	404	16,00
	...	93,27
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	44,92
	404	14,96
	...	87,18
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	163,54
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	100,00
	404	—
	...	135,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	170,00
	404	140,00
	...	190,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	217,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	130,00
	404	80,00
	...	170,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	130,00
	404	80,00
	...	170,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	40,26
	404	—
	...	91,15
	0406 90 71 950	028
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	44,39
	404	—
	...	100,50
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	50,45
	404	—
	...	114,22
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	100,00
	404	—
	...	135,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	50,00
	404	—
	...	140,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	156,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	50,00
	404	—
	...	130,96
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	45,21
	404	—
	...	114,22
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	50,00
	404	—
	...	140,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	60,00
	404	—
	...	140,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,18
	404	—
	...	119,71

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	100,00
	404	—
	...	135,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	30,02
	404	—
	...	50,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	30,02
	404	—
	...	50,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	163,54
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	100,00
	404	—
	...	135,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	50,00
	404	—
	...	140,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	40,26
	404	—
	...	91,15

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	44,39
	404	—
	...	100,50
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	50,45
	404	—
...	114,22	
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	156,00
0406 90 89 959	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	100,00
	404	—
	...	135,00
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	59,00
	404	—
...	140,35	
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	30,02
	404	—
	...	50,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	59,00
	404	—
	...	140,35

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	18,09
	404	—
	...	21,46
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	31,72
	404	—
	...	37,62
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	38,62
	404	—
	...	45,81
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «...».

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 713/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:—

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 18. 3. 1989, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,76 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,76 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,76 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,76 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,79
1701 99 10	39,79
1701 99 90	39,79 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 714/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1989

recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 468/87 del Consiglio, del 10 febbraio 1987, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 572/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87, gli Stati membri possono essere autorizzati, per ragioni amministrative, a stabilire che le domande abbiano per oggetto un numero minimo di animali; che occorre determinare le condizioni per la concessione di tale autorizzazione;

considerando che, a norma dell'articolo 5 dello stesso regolamento, le modalità di applicazione del regime di premio speciale devono riguardare in particolare la presentazione delle domande e il versamento del premio, l'identificazione degli animali, il controllo del rispetto del numero degli animali dichiarati e l'osservanza del periodo per la durata del quale gli animali devono rimanere nell'azienda, nonché le disposizioni particolari da applicare al momento dell'esportazione verso paesi terzi o al momento della spedizione verso altri Stati membri di bovini vivi in provenienza da Stati membri che concedono il premio al momento della macellazione e le condizioni da rispettare alla concessione del premio di macellazione o di prima immissione sul mercato;

considerando che, date le difficoltà connesse alla presentazione delle prove del rispetto delle condizioni prescritte, è opportuno disporre che le domande siano corredate di dichiarazioni e di impegni da parte dei beneficiari e che tali dichiarazioni e impegni siano sottoposti a controllo amministrativo nonché a un controllo sul posto su un numero minimo di aziende da parte degli Stati membri e diano luogo al recupero totale delle somme versate se le informazioni risultano inesatte;

considerando che in base all'esperienza acquisita e tenendo debitamente conto delle infrazioni minori,

occorre rafforzare le disposizioni volte a prevenire e a sanzionare le irregolarità e le frodi; che a tal fine è opportuno escludere in caso di dichiarazione deliberatamente falsa o di negligenza grave il richiedente del premio per un periodo di 12 mesi;

considerando che ai fini del controllo, è opportuno che il periodo durante il quale gli animali devono rimanere nell'azienda dopo la presentazione della domanda sia stabilito dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze amministrative ed entro limiti che consentano l'esercizio di un controllo adeguato senza peraltro ritardare eccessivamente la commercializzazione dei bovini;

considerando che è opportuno fare in modo che il premio sia pagato entro i termini che, pur consentendo il rispetto delle condizioni prescritte, non siano tali da ridurre il sostegno del reddito dei produttori voluto dal Consiglio nell'ambito del regime di premio speciale;

considerando che le esigenze in materia di controllo connesse al regime di premio speciale rendono opportuna l'identificazione degli animali mediante un sistema di marchiatura ben visibile o mediante altri sistemi di identificazione basati su numerazione, accompagnati da documenti o registri nonché l'identificazione degli animali di uno Stato membro che versa il premio al momento della macellazione, spediti vivi verso un altro Stato membro o esportati verso i paesi terzi; che, per tali animali, occorre inoltre prevedere la presentazione di un documento che garantisca che i prodotti hanno lasciato il territorio dello Stato membro di partenza diretti verso un altro Stato membro o hanno lasciato il territorio geografico della Comunità;

considerando che le esigenze connesse con la commercializzazione dei bovini maschi detenuti dai produttori al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rendono opportuna una deroga transitoria all'obbligo di mantenere gli animali nell'azienda per un determinato periodo dopo la presentazione della domanda, purché tuttavia i bovini abbiano l'età prescritta e siano stati ingrassati nell'azienda per almeno due mesi; che è altresì opportuno prevedere una deroga al sistema di marchiatura per i bovini che, a motivo della loro età, sono difficili da maneggiare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 675/89⁽⁶⁾, è sostituito dal presente regolamento e

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 16.

può pertanto essere abrogato; che esso deve tuttavia continuare ad essere applicabile alle domande di premio presentate anteriormente al 3 aprile 1989 e alle domande relative agli animali spediti o esportati anteriormente a tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande relative al premio di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 sono presentate dai produttori all'autorità competente designata da ciascuno Stato membro con l'indicazione del numero di animali per i quali è chiesto il premio.

Gli Stati membri possono fissare il periodo o i periodi durante i quali le domande di premio devono essere presentate. Essi possono limitare il numero delle domande presentate da ciascun produttore per periodo o per anno civile.

2. Il numero totale degli animali per i quali è concesso il premio non può essere superiore a 90 animali ammessi al beneficio del premio per anno civile e per azienda.

Gli animali per i quali è stata presentata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 2 aprile 1989, una domanda di premio, rientrano nel computo relativo all'anno civile 1989.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 può essere concessa soltanto se il numero minimo di animali previsto:

- non supera i cinque capi;
- non provoca discriminazioni tra i produttori di uno stesso Stato membro,
- è valido per uno o più anni civili.

4. Per essere accolta, una domanda deve essere in particolare corredata di una dichiarazione del produttore relativa al numero di animali per i quali il produttore stesso ha chiesto il premio nel corso dello stesso anno civile.

5. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'autorità competente informa ciascun richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Tuttavia, in caso di esito favorevole, essa può procedere al pagamento del premio senza prima informarne l'interessato.

Articolo 2

Le domande di premio relative agli animali vivi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 468/87 recano, oltre alle dichiarazioni di cui allo stesso articolo e all'articolo 1, paragrafo 4 del presente regolamento:

- indicazioni relative all'età degli animali in causa,
- l'impegno del produttore di mantenere nella sua azienda i bovini maschi per i quali chiede la concessione del premio per il periodo stabilito in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, fatte salve le disposi-

zioni dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 468/87, e almeno sino all'età di nove mesi.

Articolo 3

1. Le domande di premio presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 468/87 sono inoltrate in conformità delle disposizioni di detto regolamento, in particolare del paragrafo 3 del succitato articolo.

2. Gli Stati membri, d'accordo con la Commissione, possono prevedere che quando è presentata anticipatamente una sola domanda per un determinato anno civile, non è richiesta l'indicazione del numero di animali oggetto della domanda in questione. La domanda viene completata progressivamente dalle autorità competenti in base ai documenti compilati dal macello, attestanti l'avvenuta macellazione dei singoli animali e l'identità del produttore degli stessi.

In deroga all'articolo 4, la data della macellazione costituisce il fatto generatore ai fini della determinazione dell'anno cui è imputato il numero limite di animali.

Articolo 4

La data della presentazione della domanda costituisce il fatto generatore ai fini della determinazione dell'anno cui è imputato il numero limite di animali.

Articolo 5

1. Gli animali per i quali è concesso il premio conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 devono essere macellati entro 21 giorni a decorrere dalla data della loro prima immissione sul mercato.

2. Il peso della carcassa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 468/87 è stabilito con riferimento ad una carcassa conforme ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽¹⁾. Se la presentazione della carcassa si discosta da detta definizione, sono applicabili i coefficienti correttori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione⁽²⁾.

3. Qualora conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 468/87 il premio venga trasferito da un intermediario al produttore, l'importo trasferito deve essere indicato sulla fattura; esso non può essere incluso nel prezzo pagato al produttore.

Articolo 6

1. Gli importi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono pagati al più tardi nove mesi o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, quindici mesi dopo la data di presentazione della domanda. In nessun caso essi sono pagati prima della scadenza del periodo di mantenimento nell'azienda, di cui all'articolo 2, secondo trattino.

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.

2. Il tasso di conversione applicabile agli importi di cui al paragrafo 1 è il tasso di conversione agricolo valido il giorno di presentazione della domanda. Tuttavia, per le domande presentate nel corso di un periodo fissato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, il tasso di conversione agricolo è quello valido il primo giorno di tale periodo.

Articolo 7

1. Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all'articolo 2 recano, entro i termini fissati dagli Stati membri e al più tardi cinque settimane dopo la data di presentazione della domanda, un segno di identificazione ben visibile e permanente, consistente in una marchiatura indelebile dell'orecchio dell'animale fatta mediante perforazione dell'orecchio o mediante un marchio fissato all'orecchio o mediante un intaglio nell'orecchio.

Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale, purché tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero applicato sull'orecchio dell'animale o mediante un marchio sull'orecchio stesso. In tal caso, nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e detta domanda di premio deve essere accertabile:

- sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figurino il relativo numero di identificazione;
- oppure, nella misura in cui gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie che permettono di evitare il rischio di una doppia erogazione del premio, sulla scorta di un registro nel quale siano iscritti tutti i capi dell'azienda identificati da un numero, tenuto dalle autorità competenti o, se le disposizioni legislative e amministrative nazionali lo consentono e previo accordo della Commissione, dai produttori.

Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali così identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione.

2. Gli Stati membri possono prevedere la marchiatura delle carcasse presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 468/87.

3. Gli animali oggetto di una domanda di premio in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 sono marchiati mediante perforazione dell'orecchio alla loro prima immissione sul mercato.

4. Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali relative all'identificazione di cui al paragrafo 1 e alla marchiatura di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi ne informano la Commissione anteriormente al 3 aprile 1989.

Articolo 8

1. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro procedono al controllo amministrativo e alle ispezioni sul posto, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime di premio speciale. Tali ispezioni devono essere effettuate presso un numero

minimo di aziende da stabilire da parte della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Il controllo verte in particolare:

- a) sul numero di bovini maschi presenti nell'azienda gestita dal produttore e formanti oggetto della domanda o, in caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 468/87 sull'osservanza del massimale di 90 capi per anno civile e per azienda;
- b) sull'esattezza delle dichiarazioni previste e sul rispetto degli impegni presi dal produttore;
- c) sull'osservanza delle disposizioni concernenti d'identificazione o la marchiatura di cui all'articolo 7.

2. Ai fini dell'esercizio di un adeguato controllo delle domande presentate a norma dell'articolo 2, gli Stati membri fissano un periodo minimo durante il quale i bovini maschi devono essere detenuti nell'azienda dopo la data di presentazione della domanda. Tale periodo non può essere inferiore a due mesi né superiore a cinque mesi.

3. In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 468/87, i controlli devono consentire di accertare se il produttore ha prodotto animali destinati direttamente alla macellazione o alla prima immissione sul mercato a scopo di macellazione e se i mezzi di produzione sono stati tali da permettere l'ingrasso nell'azienda interessata, per un periodo di almeno due mesi, del numero complessivo di animali che risulta dalle domande presentate dal produttore nel corso dell'anno in causa.

Il controllo è effettuato in base alla contabilità dell'azienda e a qualsiasi altro documento disponibile, nonché in base ad una valutazione tecnica dei mezzi di produzione utilizzati dal produttore. In caso di dubbio, spetta al produttore dimostrare di aver ingrassato il numero di animali in questione.

Articolo 9

1. Qualora il numero di animali effettivamente ammissibili constatato in sede di controllo risulti inferiore a quello per il quale è stata presentata domanda di premio, non è versato alcun premio, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Qualora la diminuzione del numero di animali sia imputabile a circostanze naturali della vita della mandria, il premio è versato per il numero di animali effettivamente ammissibili, purché il beneficiario abbia provveduto ad informare per iscritto l'autorità competente della circostanza invocata entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

3. Il diritto al premio è mantenuto per il numero di capi effettivamente ammissibili se il produttore non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per cause di forza maggiore, in particolare nei casi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione (1). Il produttore ne informa le autorità competenti entro i 10 giorni successivi al fatto in causa.

(1) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.

4. In casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, se la diminuzione del numero di animali ammissibili è inferiore al 5 % rispetto al numero dichiarato o al massimo di un animale se il numero degli animali è uguale o inferiore a 20 capi, il premio è versato per il numero di animali ammissibili, ridotto del 20 %, sempreché l'autorità competente sia convinta che non si tratti di falsa dichiarazione presentata con intenti chiaramente fraudolenti o dovuta a negligenza grave.

5. Gli importi indebitamente versati sono recuperati, maggiorati di un interesse che lo Stato membro stabilirà applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero.

6. In caso di applicazione del paragrafo 1, se l'autorità competente constata che si tratta di una dichiarazione deliberatamente falsa o di negligenza grave, il produttore in causa è escluso dal beneficio del regime del premio per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di tale constatazione.

Articolo 10

In occasione della spedizione di animali vivi ammissibili al beneficio del premio da uno Stato membro che applica il regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 468/87 verso un altro Stato membro o in occasione della loro esportazione verso un paese terzo, il premio speciale può essere concesso all'uscita dal territorio dello Stato membro interessato.

In tal caso :

- a) la domanda è corredata :
- della dichiarazione del produttore attestante che gli animali hanno almeno nove mesi di età al momento della spedizione o dell'esportazione e sono stati detenuti nell'azienda per almeno due mesi ;
 - della prova dell'avvenuta spedizione o esportazione degli animali, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 ;
- b) gli animali sono identificati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 2, durante un periodo transitorio compreso tra il 3 aprile e il 4 giugno 1989, negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro che erogano il premio speciale per la prima volta, i produttori possono presentare domanda di premio senza assumere l'impegno di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

In tal caso, il produttore deve dichiarare nella sua domanda che gli animali interessati hanno almeno nove mesi di età alla data di presentazione della domanda e sono stati detenuti nella sua azienda per almeno due mesi prima di tale data.

2. Gli Stati membri cui non si applica il paragrafo 1 possono aprire dal 3 aprile al 4 giugno 1989 un periodo di presentazione di domanda transitoria per animali il cui ingrasso è quasi ultimato.

In tal caso il produttore deve dichiarare nella sua domanda :

- che gli animali interessati hanno almeno dodici mesi di età alla data di presentazione della domanda,
- che sono detenuti nella sua azienda per almeno un mese,
- che gli animali saranno macellati o esportati verso un paese terzo anteriormente al 3 settembre 1989.

3. Gli animali interessati devono recare un segno di identificazione ben visibile e permanente.

Articolo 12

1. La prova dell'avvenuta spedizione degli animali si considera fornita mediante presentazione di un attestato con il quale le autorità competenti dello Stato membro di partenza certificano che gli animali sono usciti da tale Stato membro.

In occasione delle spedizioni, il ricorso alla procedura del transito comunitario è obbligatorio per consentire il rilascio dell'attestato di cui al primo comma. A richiesta dell'interessato, l'attestato è vistato dopo che l'ufficio di partenza ha ricevuto l'esemplare di rinvio del documento di transito.

Per gli animali spediti sotto scorta di una lettera di vettura internazionale, equiparata al documento T 2, l'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, previa presentazione della lettera di vettura, dalla quale risulti che gli animali che ne formano oggetto sono stati accettati, per il trasporto, dall'amministrazione ferroviaria. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto stesso in uno Stato membro diverso da quello di destinazione soltanto se l'attestato non è stato rilasciato o viene restituito.

2. Per quanto riguarda l'esportazione, la prova dell'uscita dal territorio geografico della Comunità è fornita come in materia di restituzioni all'esportazione.

Articolo 13

1. Al più tardi entro i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 468/87 e del presente regolamento.

2. Al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale durante il precedente anno civile.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 859/87 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad essere applicabile alle domande di premio presentate anteriormente al 3 aprile 1989 e alle domande relative agli animali spediti o esportati anteriormente a tale data.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1989.

Esso è applicabile alle domande presentate a decorrere dal 3 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 86 del trattato CEE

(IV/31.851 — Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(89/205/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la denuncia presentata il 4 aprile 1986 da Magill TV Guide Ltd contro Independent Television Publications Ltd, British Broadcasting Corporation e Radio Telefis Eireann,

vista la decisione della Commissione del 16 dicembre 1987 di avviare una procedura nel presente caso,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di pronunciarsi sugli addebiti contestati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

I. I FATTI

- (1) La presente decisione riguarda le pratiche e politiche applicate da Independent Television Publications Ltd, British Broadcasting Corporation e BBC Enterprises Ltd, e Radio Telefis Eireann, rispettivamente, in relazione ai loro elenchi dei futuri programmi e l'effetto che tali pratiche e politiche hanno sul mercato delle guide ai programmi televisivi (TV) per programmi che possono essere ricevuti in Irlanda e nell'Irlanda del Nord.

A. Le imprese

- a) *ITP*
- (2) Independent Television Publications Ltd, Londra, è stata costituita nel 1967 al fine di pubblicare un giornale nazionale sui programmi per la televisione indipendente nel Regno Unito. Gli azionisti di ITP sono gli attuali concessionari televisivi di Independent Broadcasting Authority (IBA) per diffondere programmi televisivi indipendenti. IBA stessa è una società pubblica costituita al fine di fornire servizi di trasmissione radiotelevisiva (indipendente) quale servizio pubblico del Regno Unito, nell'isola di Man e nelle Channel Islands oltre ai servizi della BBC. IBA stipula contratti con imprese private per la diffusione di programmi in determinate regioni del paese o per la fornitura di un servizio in relazione a un programma specifico. Questi concessionari diffondono assieme programmi su un canale televisivo (ITV). Inoltre anche Channel Four Television Company Ltd, affiliata di IBA, fornisce servizi di programmi televisivi.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

b) *BBC*

- (3) La British Broadcasting Corporation è costituita nel Regno Unito per decreto reale e opera su concessione del segretario di Stato per gli affari interni. Il principale obiettivo della BBC è di fornire un servizio di trasmissione pubblica che venga ricevuto in generale in patria e all'estero. Un altro obiettivo è di compilare, stampare, pubblicare, mettere in circolazione, diffondere e distribuire, previo pagamento o gratuitamente, materiale stampato che possa contribuire a uno degli obiettivi della società.

Le entrate della BBC derivano da tre fonti: il gettito del canale televisivo; sovvenzioni; le attività commerciali di BBC stessa svolte tramite BBC Enterprises Ltd, affiliata interamente di proprietà BBC, ivi incluse le pubblicazioni.

Il fatturato annuo complessivo di BBC Enterprises Ltd per il 1986-1987 è stato di 117 milioni di £.

c) *RTE*

- (4) Radio Telefis Eireann Authority è un ente dotato di personalità giuridica stabilito in Irlanda ai fini di fornire un servizio di trasmissione televisiva a livello nazionale, alle condizioni di un servizio pubblico. Inoltre, RTE è stata autorizzata a pubblicare, previo pagamento o gratuitamente, materiale stampato che possa essere utile o inerente alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Le entrate di RTE derivano da tre fonti: gettito dal canone televisivo, entrate dalla pubblicità e pubblicazioni.

d) *Magill*

- (5) Magill TV Guide Ltd, Dublino, è stata costituita al fine di pubblicare in Irlanda e nell'Irlanda del Nord un settimanale di informazione sui futuri programmi televisivi disponibili per il pubblico televisivo della regione. Le pubblicazioni iniziarono originariamente nel maggio 1985. Dopo aver ricevuto delle ingiunzioni da ITP, BBC e RTE, che le impedivano di pubblicare gli elenchi dei loro futuri programmi televisivi settimanali, finché era in corso una procedura a livello nazionale sul diritto di pubblicare tale materiale, Magill ha attualmente cessato le sue attività di pubblicazione.

Magill TV Guide Ltd è un'affiliata interamente di proprietà di Magill Publications Holdings Ltd, Dublino.

B. Il mercato televisivo⁽¹⁾

- (6) Nel dicembre 1985 esistevano in Irlanda 0,5 milioni di abbonamenti alla televisione a colori e

⁽¹⁾ Il mercato dei programmi radiofonici non viene esaminato separatamente nella presente decisione in quanto gli elenchi dei futuri programmi radiofonici vengono normalmente pubblicati insieme a quelli dei programmi televisivi.

0,2 milioni di abbonamenti alla televisione in bianco e nero (dati dell'ufficio Four, centrale delle statistiche). Per il Regno Unito i dati erano nel luglio 1986 rispettivamente 16,3 milioni e 2,6 milioni. Nell'Irlanda del Nord 0,3 milioni di famiglie avevano un abbonamento televisivo nel novembre 1986. La grande maggioranza della popolazione di entrambi i paesi possiede un televisore.

In Irlanda RTE beneficia per legge di un monopolio per la diffusione di trasmissioni a livello nazionale. Attualmente essa trasmette su due canali — RTE 1 e RTE 2.

Nel Regno Unito esiste un duopolio fra BBC e IBA per la fornitura dei due servizi televisivi nazionali. Ciascuna trasmette su due canali: BBC 1 e BBC 2, ITV e Channel Four, rispettivamente, con delle variazioni in alcune regioni, fra cui l'Irlanda del Nord⁽²⁾.

Oltre ai servizi dei programmi che vengono trasmessi ad essi direttamente, la maggioranza degli spettatori in Irlanda e nell'Irlanda del Nord ricevono anche i programmi televisivi dei vicini. Ne consegue pertanto che questi spettatori ricevono almeno sei canali televisivi: RTE 1, RTE 2, BBC 1 (Irlanda del Nord), BBC 2, ITV (Ulster) e Channel Four. Inoltre, o in alternativa, alcuni spettatori ricevono i programmi BBC e IBA trasmessi nel Galles.

Inoltre dal gennaio 1987 molti spettatori in Irlanda hanno anche potuto ricevere una serie di canali trasmessi via satellite mediante i vari operatori via cavo del paese⁽³⁾. Nel corso del 1989 è prevista l'aggiunta di ulteriori canali televisivi in entrambi i paesi.

C. I prodotti

- (7) I prodotti di cui trattasi sono elenchi di futuri programmi radiotelevisivi.

Su richiesta, i giornali e, in alcuni casi, le riviste possono ricevere in anticipo gli elenchi dei programmi settimanali, gratuitamente, sotto forma di fogli di informazione dei programmi o riassunti dei programmi. Questi fogli o riassunti possono includere ulteriori informazioni sul contenuto dei singoli programmi. Inoltre includono una copia di un riferimento all'avviso di avvenuta concessione

⁽²⁾ Un numero limitato di spettatori nel Regno Unito possono anche ricevere altri canali distribuiti via cavo da operatori locali. Tuttavia, sinora i servizi trasmessi via cavo non sono molto diffusi nel Regno Unito nel suo insieme. Nell'Irlanda del Nord questo servizio non esiste affatto.

⁽³⁾ Trattasi di Sky Channel, Superchannel, Arts Channel, Children's Channel, Cork Multichannel, Lifestyle e Screensport.

dei diritti d'autore o licenza, in cui si precisano i limiti entro i quali gli editori possono riprodurre tali informazioni che il pubblico radiotelevisivo in Irlanda e nel Regno Unito o una sua parte sostanziale può ricevere. Ai fini della presente decisione è stato definito un elenco dei programmi quale elenco dei programmi che devono essere trasmessi da o per conto di un ente di trasmissione entro un determinato periodo di tempo; l'elenco include le seguenti informazioni: il titolo di ogni programma che andrà in onda, il canale, la data e l'ora della trasmissione.

Gli elenchi dei programmi vengono elaborati mentre si determina il contenuto della trasmissione da mandare in onda, incluso il canale e l'ora di trasmissione di ogni programma. Questa può essere definita determinazione dei programmi. La procedura di pianificazione per la determinazione dei programmi IBA, BBC e RTE può iniziare diversi mesi prima della data effettiva di trasmissione, e può originariamente riguardare periodi di più di una settimana prima che vengano determinati programmi settimanali e giornalieri. In ogni caso, per la determinazione dei programmi viene elaborata tutta una serie di progetti, che diventano sempre più dettagliati e precisi in ogni successiva fase, finché viene messa a punto definitivamente una determinazione settimanale dei programmi (fatte salve modifiche dell'ultimo minuto) fra due o tre settimane prima della trasmissione, a seconda delle abitudini dell'ente o della società trasmittente. Gli elenchi servono a documentare la determinazione settimanale delle trasmissioni. Tuttavia, in questa fase essi diventano anche prodotti commerciabili.

D. Diritto d'autore ed elenchi dei programmi

Regno Unito

- (8) È stato esplicitamente confermato che gli elenchi dei programmi televisivi, ivi inclusi i loro riassunti (ossia riassunti di ogni programma), sono tutelati, sotto il profilo dei diritti d'autore, allo stesso titolo delle opere letterarie ai sensi del 1956 Copyright Act⁽¹⁾. Di conseguenza i proprietari degli elenchi dei programmi hanno diritto di impedire a terzi non autorizzati, tra l'altro, di riprodurre, pubblicare o trasmettere globalmente o per una parte sostanziale l'opera protetta. Non è stata ancora stabilita una definizione precisa di che cosa costituisca una « parte sostanziale » di un elenco di un programma.

Irlanda

- (9) La posizione giuridica, per quanto riguarda gli elenchi dei programmi ai sensi del 1963 Copyright Act, non è stata ancora esaminata in sede giuridiziarica. La questione è attualmente oggetto di una procedura legale fra Magill e BBC, ITP e RTE.

E. Diritto d'autore ed elenchi dei programmi di ITP (ITV e Channel Four), BBC e RTE

a) ITP (ITV e Channel Four)

- (10) Per legge i diritti d'autore degli elenchi dei programmi del servizio di trasmissione ITV sono assegnati originariamente al concessionario degli elenchi dei programmi che produce le determinazioni dei programmi. Tuttavia, in base alle condizioni dei loro contratti con IBA essi devono assegnare tali diritti a ITP per la durata dei loro contratti e non possono pubblicare essi stessi un giornale sui programmi o dettagli su questi ultimi⁽²⁾. In cambio ITP accetta di versare ai concessionari un importo pari al 70 % dei profitti netti di ITP attribuibili alla vendita per TV Times. Tale importo viene diviso tra i concessionari degli elenchi dei programmi in proporzione diretta alle entrate nette da pubblicità di ciascuno⁽³⁾. Inoltre Channel Four assegna i diritti d'autore dei suoi elenchi dei programmi gratuitamente a ITP, in considerazione dell'accordo di quest'ultimo ad accollarsi i compiti e le spese della pubblicazione e pubblicizzazione delle informazioni di Channel Four sui propri programmi. Ai fini della presente decisione questi elenchi vengono denominati collettivamente elenchi ITP.

b) BBC

- (11) Per legge i diritti d'autore degli elenchi dei programmi per BBC 1 e BBC 2 spettano originariamente a BBC stessa. Tuttavia, in seguito ad un accordo firmato nel maggio 1986, tali diritti d'autore sono stati attribuiti a BBC Enterprises Ltd, fatti salvi i diritti che spettano a BBC per la propria pubblicità.

c) RTE

- (12) Per legge i diritti d'autore degli elenchi dei programmi per RTE 1 e RTE 2 sono attribuiti a RTE.

F. Gli elenchi dei programmi ed i mercati delle guide ai programmi radiotelevisivi

- (13) Gli elenchi dei programmi sono il mezzo con cui il pubblico radiotelevisivo può ottenere in anticipo informazione sui futuri programmi che potrà ricevere. In generale questi elenchi non vengono comunicati direttamente al pubblico che, nei limiti stessi in cui essi sono disponibili, li riceve tramite pubblicazioni (o servizi di trasmissione). Nei limiti in cui essi contengano tali informazioni queste pubblicazioni possono essere definite guide ai programmi radiotelevisivi⁽⁴⁾. Tuttavia, occorre distinguere fra guide ai programmi radiotelevisivi per la giornata (o per il fine settimana) o per la settimana, nonché fra guide complete e di altro tipo.

⁽²⁾ Tale accordo non è oggetto dell'attuale procedura.

⁽³⁾ I concessionari degli elenchi dei programmi partecipano inoltre ai profitti di ITP in quanto azionisti della società.

⁽⁴⁾ Il termine « TV Guide » è ritenuto comprendere gli elenchi dei programmi radio.

⁽¹⁾ BBC e ITP contro Time Out Ltd (1984) FSR 64.

a) *Guide per la giornata o per il fine settimana*

- (14) La maggioranza dei quotidiani, se non tutti, pubblicati in Irlanda e nell'Irlanda del Nord contengono gli elenchi dei programmi radiotelevisivi ITP, BBC e RTE per la giornata. I quotidiani britannici venduti in Irlanda includono gli stessi elenchi dei programmi radiotelevisivi per ITP e BBC. Anche i settimanali contengono gli elenchi per la giornata di pubblicazione. Alcuni giornali possono contenere in alcuni giorni della settimana gli elenchi dei programmi per un massimo di due giornate. Una serie di giornali irlandesi pubblicano inoltre i programmi trasmessi via cavo e via satellite in Irlanda o almeno nella regione. Ne consegue pertanto che esiste una serie di guide ai programmi radiotelevisivi complete per la giornata, sul mercato dell'Irlanda e del Regno Unito, ivi inclusa l'Irlanda del Nord.

Inoltre i programmi per la giornata, o in alcuni casi per vari giorni di BBC e ITP, sono disponibili su Ceefax e Oracle, i servizi di informazione televisiva teletext forniti da BBC e ITV e Channel Four agli utenti provvisti di apparecchi atti a ricevere tale servizio.

Su richiesta, i giornali (quotidiani e settimanali) ricevono in anticipo gratuitamente programmi settimanali da ITP⁽¹⁾, BBC e RTE, insieme ai riassunti dei programmi, ossia per alcuni dei programmi ricevono informazioni concrete e complementari. Queste sono accompagnate in ogni caso da un avviso di avvenuta concessione di diritti d'autore o da una licenza, in cui si precisano le condizioni alle quali possono essere diffuse tali informazioni. In base alle pratiche e politiche attuate da ITP, BBC e RTE sotto questo profilo, con alcune secondarie differenze a seconda della strategia di ciascuna di esse, i giornali possono pubblicare programmi per la giornata (o in alcuni casi per due giornate) a determinate condizioni in relazione alla presentazione della pubblicazione. Inoltre RTE permette alle riviste di pubblicare tali informazioni alle stesse condizioni dei settimanali.

Le decisioni in materia di licenze di ITP, BBC e RTE vengono attuate rigorosamente da ogni parte, se necessario proponendo azione giudiziaria contro pubblicazioni che non rispettino le condizioni prescritte⁽²⁾.

Invece le società che trasmettono via cavo e via satellite non impongono limitazioni alla pubblicazione dei loro elenchi dei programmi, che a loro volta vengono distribuiti gratuitamente su richiesta.

(1) In effetti gli elenchi vengono ricevuti dai concessionari e da Channel Four direttamente.

(2) Le parti considerano che un certo numero di notizie succinte, ossia di riferimenti a un limitato numero di programmi che verranno trasmessi nella settimana successiva, violino i loro diritti d'autore.

b) *Guide settimanali*

- (15) Attualmente sul mercato dell'Irlanda o del Regno Unito non esistono guide settimanali ai programmi radiotelevisivi complete. Per un breve periodo, nel maggio e nel giugno 1986, Magill TV Guide pubblicava una guida del genere in Irlanda, ma in seguito alle ingiunzioni ricevute da ITP, BBC e RTE nell'ambito della procedura legale nazionale, Magill ha cessato la pubblicazione della guida.

Le imprese che cercano di pubblicare una guida radiotelevisiva settimanale completa in Irlanda e nel Regno Unito non possono farlo a causa delle decisioni in materia di licenze di ITP, BBC e RTE, che si limita a quella descritta nel punto 14. Quando si è constatato che le imprese hanno oltrepassato i limiti di tali licenze, sono state minacciate o avviate contro di esse procedure legali per violazione del diritto d'autore ai sensi del diritto britannico e/o irlandese. Su questa base ITP, BBC e RTE hanno avviato una procedura legale contro Magill. Invece né ITP né BBC hanno cercato di impedire la pubblicazione dei loro elenchi di programmi in qualsiasi guida radiotelevisiva settimanale pubblicata al di fuori dell'Irlanda e del Regno Unito per l'esplicita ragione che non hanno alcun interesse ad attaccare pubblicazioni in lingua straniera, anche qualora esista il sospetto che tali pubblicazioni possano includere materiale che, ai sensi della normativa locale, potrebbe violare i loro diritti d'autore.

ITP, BBC e RTE pubblicano guide televisive settimanali che contengono soltanto gli elenchi dei loro programmi settimanali.

i) ITP

- (16) La guida televisiva settimanale di ITP è *TV Times*, pubblicata in 13 edizioni regionali al prezzo di 0,37 £ o 0,52 £ Irl. Le edizioni dell'Irlanda del Nord e del Galles sono in vendita nel Regno Unito ed anche in Irlanda. Nel 1986 la distribuzione media settimanale di *TV Times* è stata di 72 410 esemplari nell'Irlanda del Nord e 15 910 esemplari in Irlanda. Secondo ITP la distribuzione media settimanale complessiva di *TV Times* è di circa 3 milioni di esemplari, in quanto la guida viene acquistata dal 16 % circa dei teleutenti del Regno Unito⁽³⁾.

Insieme alla guida radiotelevisiva di BBC, *TV Times* è il più importante giornale settimanale in vendita nel Regno Unito. Pertanto risulta molto interessante per le imprese pubblicitarie. Il 2 % degli utenti acquistano *TV Times* in Irlanda.

I risultati commerciali di *TV Times* per i cinque anni fino al luglio 1986 sono complessivamente i seguenti :

(3) Per l'Irlanda del Nord non esistono dati separati.

(Anno fino al 29 luglio — Migliaia di £)(¹)

	1981/1982	1982/1983	1983/1984	1984/1985	1985/1986
1. Fatturato (²)	47 678	49 850	54 079	57 294	59 563
2. Profitti al netto delle imposte	2 599	3 140	3 613	3 884	3 994
3. Profitti al netto delle imposte in percentuale del fatturato	5,45 %	6,30 %	6,68 %	6,78 %	6,62 %
4. Diritti d'autore	6 063	7 327	8 429	9 063	9 203

⁽¹⁾ Fonte: ITP.⁽²⁾ Diviso fra vendite e entrate pubblicitarie.

ii) BBC

- (17) La guida radiotelevisiva settimanale di BBC (attualmente pubblicata dall'affiliata interamente di proprietà di BBC) è *Radio Times*, pubblicata in 16 edizioni regionali al prezzo di 0,37 £ o 0,52 £ Irl. Le edizioni dell'Irlanda del Nord e del Galles sono in vendita nel Regno Unito e anche in Irlanda. La distribuzione settimanale media di *Radio Times* nell'Irlanda del Nord e in Irlanda è rispettivamente di 75 430 e 15 020 esemplari. La distribuzione settimanale media supera complessivamente i 3 milioni e la guida viene acquistata dal 15 % circa dei telespettatori nel Regno Unito.

Sebbene non esistano in materia statistiche esatte, sembrerebbe che buona parte dei consumatori che acquistano *Radio Times* acquistino anche *TV Times* (vedi relazione della commissione per i monopoli e diffusioni. The British Broadcasting Corporation and Independent Television Publication Ltd Cmnd 9614, 1985). Pertanto anche *Radio Times* è molto interessante per le imprese pubblicitarie.

I risultati commerciali di *Radio Times* per i cinque anni fino al 1986 sono complessivamente i seguenti:

(Anno fino al 31 marzo — Milioni di £)

	1982	1983	1984	1985	1986
Fatturato (¹)	41,5	45,2	43,7	52,6	56,3
Profitto al netto delle imposte	3,6	5,6	2,8	2,2	1,3
Profitto al netto delle imposte, in percentuale del fatturato	8,7 %	12,4 %	6,4 %	4,2 %	2,2 %

⁽¹⁾ Vendite nette più entrate da pubblicità.

Fonte: BBC

iii) RTE

- (18) La guida settimanale di RTE è *RTE Guide*, pubblicata al prezzo di 0,50 £ Irl o 0,40 £. È in vendita in Irlanda e anche nell'Irlanda del Nord. La distribuzione settimanale media di *RTE Guide* in Irlanda e nell'Irlanda del Nord nel 1986 è stata di 130 000 e 6 500 esemplari rispettivamente.

I risultati commerciali di *RTE Guide* per i cinque anni fino al settembre 1985 sono complessivamente i seguenti:

(Anno fino al settembre — Migliaia di £ Irl)

	1981	1982	1983	1984	1985
Fatturato (vendite e pubblicità)	1 706	2 195	2 853	3 099	3 916

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 86

Imprese

- (19) Nel pubblicare guide radiotelevisive in cambio di un profitto commerciale, ivi inclusa la vendita di

spazio commerciale, ITP, BBC (o, dal maggio 1986, BBC Enterprises Ltd) e RTE sono impegnate in una attività economica. Di conseguenza sono imprese ai sensi dell'articolo 86. In tali circostanze, l'applicabilità delle regole di concorrenza agli enti pubblici di trasmissione è stata confermata dalla Corte nel caso 155/73 Sacchi (¹).

Per quanto riguarda BBC, mentre le attività di pubblicazione della guida radiotelevisiva di tale ente sono state trasferite a BBC Enterprises Ltd dal maggio 1986, quest'ultima è un'affiliata interamente di proprietà dell'ente e pertanto soggetta al suo controllo. Inoltre BBC ha mantenuto taluni diritti d'autore in relazione agli elenchi dei programmi BBC e continua a determinare la strategia globale in materia di licenze per tali elenchi. Di conseguenza BBC e BBC Enterprises Ltd devono essere considerate un'unica unità economica ai fini dell'articolo 86 nel caso di specie.

⁽¹⁾ Causa 155/73, Sacchi, *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1974, pag. 409.

Posizione dominante

Il mercato dei prodotti di cui trattasi

- (20) I prodotti da prendersi in considerazione sono gli elenchi settimanali anticipati dei servizi di trasmissione di programmi regionali di ITP e BBC e quelli di RTE, nonché le guide radiotelevisive in cui vengono pubblicati (o telediffusi) tali elenchi.

Per un editore che desideri in particolare pubblicare una guida radiotelevisiva settimanale completa destinata ad essere distribuita nella zona geografica in cui possono essere ricevuti i programmi cui si riferiscono tali elenchi, questi ultimi costituiscono la materia prima essenziale per la guida, oltre ad altri elenchi già disponibili. I singoli elenchi non sono intercambiabili l'uno con l'altro, bensì sono complementari l'uno dell'altro, in quanto riguardano programmi diversi. Pertanto nel caso di guide complete ciascuno di questi elenchi costituisce un elemento di un insieme.

Anche per il consumatore che desideri ottenere in anticipo informazioni settimanali questi elenchi sono fondamentali. In pratica sono messi a disposizione del consumatore tramite la pubblicazione (o la diffusione) delle guide radiotelevisive. Gli elenchi settimanali dei futuri programmi degli enti di radio e telediffusione contenuti nelle guide non sono intercambiabili per quanto riguarda il consumatore per gli stessi motivi per cui non lo sono per l'editore, come indicato in precedenza.

Inoltre gli elenchi settimanali possono essere distinti da quelli giornalieri. Gli elenchi dei programmi per la giornata solo entro dati limiti possono essere sostituibili con elenchi settimanali dei futuri programmi sotto il profilo delle informazioni che forniscono al consumatore. Il fatto che molti consumatori siano disposti ad acquistare una o più guide radiotelevisive settimanali pubblicate da ITP, BBC e RTE quando le informazioni sui programmi giornalieri sono disponibili anche nei quotidiani, dimostra che il consumatore è orientato a chiedere informazioni con maggiore anticipo.

Inoltre, ciò dimostra che la domanda per questo tipo di informazioni deve essere contenuta in un unico periodico, ossia in una guida completa. Questa è l'esperienza di Magill ed altri editori che hanno cercato di pubblicare elenchi settimanali dei futuri programmi. La stessa situazione si osserva in altri Stati membri in cui sono disponibili guide radiotelevisive settimanali complete.

In tale contesto va messa in rilievo anche l'importanza di guide radiotelevisive complete per imprese

pubblicitarie, in particolare in considerazione della domanda potenziale di tali guide.

I mercati delle guide radiotelevisive sopra menzionati sono separati dal/i mercato/i dei servizi di trasmissione, sebbene i primi derivino la loro esistenza da questi ultimi e possano essere considerati ad essi complementari.

Il mercato geografico di cui trattasi

- (21) Il mercato geografico nel presente caso è determinato dall'area comune nella quale possono essere ricevuti i programmi a cui si riferiscono gli elenchi settimanali e in cui vengono distribuite guide radiotelevisive che contengano tali elenchi. Le trasmissioni di RTE vengono ricevute in quasi se non in tutta l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Anche le trasmissioni di BBC, ITV e Channel Four vengono ricevute in tale regione o per lo meno sono disponibili versioni regionali di tali trasmissioni. Pertanto, ogni guida radiotelevisiva settimanale completa dovrebbe contenere per lo meno gli elenchi settimanali per tali trasmissioni regionali.

Ne consegue che ai fini della presente decisione il mercato geografico di cui trattasi è costituito da quasi tutto il territorio, se non da tutto il territorio, dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, regione che costituisce una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell'articolo 86.

Posizione dominante

- (22) Indipendentemente da eventuali diritti di proprietà intellettuale che spettino loro, o che secondo esse spettano loro, gli enti di radio e telediffusione esercitano un monopolio di fatto sulla produzione e la prima pubblicazione dei loro elenchi settimanali, perché tali elenchi dei programmi costituiscono un prodotto collaterale del processo di determinazione dei programmi svolto dai programmatori stessi e solo a questi noto. Inoltre gli elenchi diventano prodotti commerciabili soltanto quando le determinazioni stesse sono messe a punto definitivamente (fatte salve modifiche dell'ultimo minuto), poco prima che il programma vada in onda. Ne consegue pertanto che i terzi non possono pubblicare essi stessi elenchi attendibili nelle loro guide radiotelevisive, bensì devono ottenere elenchi dagli enti di radio e telediffusione stessi, o da imprese cui siano stati concessi i diritti agli elenchi, nella fattispecie ITP, BBC e RTE. Pertanto, i terzi si trovano in una posizione di dipendenza economica caratteristica di una posizione dominante.

Inoltre il monopolio di fatto detenuto da ogni ente di telediffusione, in relazione ai propri elenchi dei programmi, è rafforzato fino a costituire un monopolio legale, in quanto tali enti sostengono di essere tutelati sotto il profilo dei diritti d'autore dal diritto

d'autore nel Regno Unito e/o in Irlanda, o parti a cui essi possono avere trasferito i loro supposti diritti legali cerchino lo stesso tipo di tutela. Nella fattispecie ITP (a cui le società radiotelevisive indipendenti nel Regno Unito hanno attribuito i loro diritti), BBC e RTE hanno cercato di essere tutelate ai sensi del diritto d'autore in questione.

Di conseguenza su tali mercati non è ammessa alcuna concorrenza da parte di terzi.

Sulla base di quanto precede si conclude che ITP, BBC e RTE detengono ciascuna una posizione ai sensi dell'articolo 86.

Pratiche abusive

- (23) La lettera b) dell'articolo 86 prevede esplicitamente che le pratiche abusive possono consistere nel limitare la produzione o gli sbocchi a danno dei consumatori.

Attualmente gli editori non possono in alcun modo pubblicare una guida radiotelevisiva completa destinata ai consumatori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Invece consumatori che desiderano ottenere in anticipo informazioni sui programmi settimanali devono acquistare tre guide separate, ossia TV Times, Radio Times e RTE Guide, pubblicate rispettivamente da ITP, BBC e RTE, per un costo settimanale complessivo di 1,54 £Irl o circa 77 £Irl all'anno. Persino in questo modo il consumatore in Irlanda non è del tutto informato su tutte le trasmissioni che può ricevere nella sua regione, in quanto in varie parti del paese esistono anche una serie di canali via cavo e via satellite. Sebbene gli editori possano pubblicare tali informazioni gratuitamente, non è redditizio farlo sotto forma di pubblicazione settimanale che non contenga anche gli elenchi settimanali di ITP, BBC e RTE.

L'impossibilità per gli editori di pubblicare una guida radiotelevisiva completa è dovuta al rifiuto di ITP, BBC e RTE di consentire la pubblicazione in anticipo di elenchi dei programmi settimanali, nonché alla procedura legale che ITP, BBC e RTE istituiscono contro gli editori che non rispettino le condizioni delle licenze concesse e quelli che non hanno ricevuto alcuna licenza. Ciò è confermato dall'esperienza di Magill e dalle dichiarate politiche e pratiche attuate dalle parti stesse in materia.

Pertanto ITP, BBC e RTE sono di ostacolo al soddisfacimento di una domanda potenziale sostanziale che esiste sul mercato delle guide radiotelevisive complete.

La domanda deriva dai vantaggi che offrono le guide radiotelevisive complete, ossia dalla pubblicazione in anticipo di elenchi dei programmi settimanali per un gran numero di trasmissioni che il consumatore può ricevere in modo abbastanza pratico e senza dover pagare un importo sostanzioso di danaro.

Per quanto riguarda il prezzo stesso la situazione negli altri Stati membri e l'esperienza di Magill indicano che tali guide complete possono essere disponibili per un prezzo ragionevole per quanto riguarda il consumatore. Sotto questo profilo deve essere presa in considerazione l'importanza del potenziale commerciale delle guide radiotelevisive complete per le imprese pubblicitarie. Tale interesse è accentuato dal fatto che, secondo stime di BBC, le guide radiotelevisive come Radio Times sono di fatto lette da un numero di persone ben superiore a quello delle persone che effettivamente le comprano.

Il potenziale del mercato sopra descritto è inoltre confermato dalla situazione di molti altri Stati membri, dove le guide radiotelevisive settimanali complete vengono acquistate da una parte importante della popolazione nazionale, sebbene le guide radiotelevisive giornaliere complete esistano anche nei quotidiani allo stesso modo in cui esistono in Irlanda e nel Regno Unito.

Anche la pubblicazione della Magill TV Guide, per quanto concisa e di tiratura limitata, dimostra chiaramente l'esistenza di una domanda da parte del consumatore per una guida radiotelevisiva settimanale completa nella regione in questione.

ITP, BBC e RTE (singolarmente o collettivamente) sostengono che le loro attuali politiche e pratiche per quanto riguarda gli elenchi settimanali dei futuri programmi radiotelevisivi sono motivate dalla necessità di assicurare che tutti i loro programmi siano annunciati in pubblicazioni complete e di elevato livello, ivi inclusi i programmi che interessano soltanto minoranze e/o determinate regioni, e quelli di importanza culturale, storica e/o didattica. La Commissione ritiene che tali politiche e pratiche non siano necessarie per realizzare tali fini, i quali possono invece essere realizzati con mezzi meno restrittivi, se necessario imponendo condizioni a tal fine sugli editori a cui vengono concesse le licenze per la pubblicazione degli elenchi dei futuri programmi. Tuttavia, la Commissione osserva che nessuna delle parti ha ritenuto necessario imporre limitazioni alla pubblicazione da parte di terzi di elenchi dei programmi per la giornata (o per due giornate) al fine di realizzare tale obiettivo.

Dopo aver esaminato le attuali politiche e pratiche di ITP, BBC e RTE rispettivamente, che consistono nel fornire agli editori in anticipo gli elenchi dei loro programmi settimanali, limitando tuttavia con le condizioni delle licenze concesse la ripubblicazione di tali elenchi ai programmi di uno o al massimo due giorni contemporaneamente o rifiutando semplicemente la concessione delle licenze, la Commissione ritiene che tali politiche e pratiche siano indebitamente restrittive.

In considerazione di quanto precede la Commissione conclude che le politiche e pratiche attuate da ITP, BBC e RTE in relazione ai loro rispettivi elenchi settimanali dei futuri programmi sono intese e hanno per effetto di proteggere la posizione delle loro singole guide TV, che non sono in concorrenza l'una con l'altra né con altre guide.

A questo proposito la Commissione ritiene che le tre imprese possano benissimo, vista la loro attuale posizione ed esperienza sul mercato, esercitare un ruolo importante sul mercato delle guide TV settimanali complete, se lo desiderano. Altrimenti possono continuare a pubblicare singole guide TV su un mercato in cui le guide TV complete sono disponibili se ritengono che il consumatore ottenga da loro un servizio migliore, come hanno dichiarato. Tuttavia, limitando le loro decisioni di concessione di licenza in modo da impedire la pubblicazione e la vendita di guide TV complete, restringono la concorrenza a danno dei consumatori.

La Commissione ritiene che nelle circostanze sopra descritte le imprese che si trovano in posizione dominante, ossia, nel caso di specie, ITP, BBC e RTE rispettivamente, che si servono di tale posizione per impedire l'introduzione sul mercato di un nuovo prodotto, ossia una guida TV settimanale completa commettono un abuso della loro posizione dominante in violazione dell'articolo 86.

Le argomentazioni presentate delle parti in relazione ai diritti d'autore non incidono sulla presente conclusione, anzi la Commissione ritiene che le pratiche e politiche attuate da ITP, BBC e RTE nel presente caso di fatto utilizzino il diritto d'autore come uno strumento del loro abuso, in maniera che fuoriesce dalla portata dell'oggetto specifico di tale diritto di proprietà intellettuale.

Un ulteriore elemento dell'abuso è costituito dal fatto che, in virtù delle loro attuali politiche e pratiche, ITP, BBC e RTE, che sono rispettivamente dominanti sul mercato per i loro elenchi dei programmi, riservano a se stesse anche il mercato che ne deriva delle guide TV settimanali, un mercato sul quale potrebbe altrimenti svilupparsi la concorrenza, soprattutto in relazione alle guide complete settimanali.

Incidenza sugli scambi fra gli Stati membri

- (24) Il summenzionato abuso incide sugli scambi fra gli Stati membri in quanto una guida TV completa che

contenga gli elenchi settimanali dei futuri programmi regionali di ITP e BBC e quelli di RTE potrebbe chiaramente essere venduta sia in Irlanda che nell'Irlanda del Nord, il che comporterebbe scambi transfrontalieri di tale guida o guide. Inoltre gli scambi degli stessi elenchi settimanali dei futuri programmi includerebbero correnti di natura transfrontaliera.

Articolo 90, paragrafo 2

- (25) Anche se per legge ITP, BBC e/o RTE devono produrre e pubblicare i loro singoli elenchi dei programmi sotto forma di guide TV, l'applicazione delle regole di concorrenza nel caso di specie non è in alcun modo di ostacolo alla prestazione di questo specifico compito ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Pertanto tale articolo non si applica al presente caso.

B. Articolo 3 del regolamento 17

- (26) L'articolo 3, paragrafo 1 stabilisce che se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 86 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
- (27) Nel caso presente l'abuso è costituito dal fatto che viene limitato il mercato delle guide TV settimanali in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, tramite una politica e pratica restrittiva in materia di concessioni di licenze, in modo da impedire l'accesso al mercato di una o più guide TV complete. Ne consegue che l'intervento della Commissione dovrebbe porre rimedio all'attuale situazione lasciando aperta almeno la possibilità che venga pubblicata una guida TV settimanale completa. A tal fine occorre che ITP e BBC, nonché RTE mettano a disposizione una dell'altra i loro elenchi dei programmi settimanali regionali, ed inoltre che li mettano a disposizione di un terzo o di terzi perché li possano pubblicare in una guida completa. Limitare l'obbligo della fornitura di tali elenchi a ITP, BBC e RTE, inter se, costituirebbe una discriminazione contro terzi, che volessero pubblicare una guida settimanale completa, incompatibile con l'articolo 86. Pertanto al fine di porre rimedio all'attuale situazione l'unica possibilità è quella di chiedere a ITP, BBC e RTE di fornire l'una all'altra nonché a terzi su richiesta e su base non discriminatoria i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e di consentire la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti. Tale richiesta non si applica all'informazione fornita a complemento degli elenchi stessi, quali definiti nella presente decisione. Se le parti scelgono di farlo tramite la concessione di licenze, eventuali diritti richiesti da ITP, BBC e RTE dovrebbero essere di un importo ragionevole. Inoltre, ITP, BBC e RTE possono includere in eventuali licenze concesse a terzi le condizioni che ritengono necessarie per assicurare che tutti i loro programmi vengano compresi in una pubblicazione

di alta qualità, ivi inclusi quelli che si rivolgono ad un pubblico minoritario e/o regionale, e quelli di importanza culturale storica e didattica. Pertanto nel termine di due mesi dalla data di notificazione della presente decisione le parti dovranno presentare all'approvazione della Commissione delle proposte relativamente alle condizioni alle quali esse ritengono che i terzi possano pubblicare gli elenchi settimanali dei futuri programmi che sono oggetto della presente decisione.

inclusi quelli che si rivolgono ad un pubblico minoritario e/o regionale, e quelli di importanza culturale storica e didattica. Pertanto, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, le parti devono presentare all'approvazione della Commissione delle proposte relativamente alle condizioni alle quali esse ritengono che i terzi possano pubblicare gli elenchi settimanali dei futuri programmi che sono oggetto della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le politiche e pratiche attuate rispettivamente da ITP, BBC e RTE in relazione ai loro elenchi settimanali dei futuri programmi, concernenti i programmi che possono essere ricevuti in Irlanda e nell'Irlanda del Nord costituiscono un'infrazione dell'articolo 86 in quanto impediscono la pubblicazione e la vendita di guide TV settimanali in Irlanda e nell'Irlanda del Nord.

Articolo 2

ITP, BBC e RTE cassano immediatamente l'infrazione di cui all'articolo 1 fornendo reciprocamente, nonché fornendo a terzi su richiesta e su base non discriminatoria, i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti. Tale richiesta non si applica all'informazione fornita a complemento degli elenchi stessi quali definiti nella concessione di licenze, eventuali diritti richiesti da ITP, BBC e RTE dovrebbero essere di un importo ragionevole. Inoltre, ITP, BBC, e RTE possono includere in eventuali licenze concesse a terzi le condizioni che ritengono necessarie per assicurare che tutti i loro programmi vengano compresi in una pubblicazione di alta qualità, ivi

Articolo 3

Le seguenti imprese :

Independent Television Publications Ltd
247 Tottenham Court Road
London W1P 0AU
Regno Unito,

British Broadcasting Corporation
BBC Broadcasting House
London W1A 1AA
Regno Unito,

BBC Enterprises Ltd
Woodlands
80 Woodlane
London W12 0TF
Regno Unito,

Radio Telefis Eireann
Dublin 4
Irlanda

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1989

che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1° febbraio 1989 al 30 giugno 1989

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/206/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «l'atto», in particolare l'articolo 303, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, in applicazione dell'articolo 303, primo e secondo comma dell'atto, i quantitativi massimi di zucchero greggio che possono essere importati da taluni paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a prelievo ridotto, nonché i periodi di applicazione in questione, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'articolo 303, terzo comma dell'atto prevede, tra l'altro, che, qualora durante i suddetti periodi di applicazione, il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo possa essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo da importare dai paesi ACP in questione; che il bilancio di previsione, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, ha evidenziato che i quantitativi mancanti prevedibili potevano essere fissati dalla decisione 88/462/CEE della Commissione⁽⁴⁾ in una prima fase a 120 000 t da importare dai paesi terzi in conto del periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 31 gennaio 1989;

considerando che le disponibilità comunitarie effettive di zucchero greggio, in particolare la produzione del dipartimento francese della Riunione nonché le disponibilità di

raffinazione sono ormai note; che di conseguenza occorre fissare il saldo dei quantitativi mancanti per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1989 e il 30 giugno 1989;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione, prevedendo altresì che il Portogallo comunichi i quantitativi di zucchero greggio importati e raffinati in virtù della presente decisione;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi in conto del periodo dal 1° febbraio 1989 al 30 giugno 1989 un quantitativo di zucchero greggio corrispondente a 15 000 t di zucchero bianco, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 600/86.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 30 giugno 1989.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione d'importazione.

Qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda d'importazione in causa.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.

(4) GU n. L 223 del 13. 8. 1988, pag. 43.

3. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura :

« importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 89/206/CEE ».

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

Articolo 3

Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

Articolo 4

Ogni mese, il Portogallo comunica alla Commissione per il mese precedente :

a) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale », per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 2 ;

b) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale » effettivamente importati con utilizzazione dei titoli di cui all'articolo 2 ;

c) i quantitativi totali di zucchero greggio in questione, in peso « tal quale » ed espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 662/89 della Commissione, del 15 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 72 del 16 marzo 1989)

Pagina 16, allegato I, prodotti destinati all'alimentazione animale, A. Piselli utilizzati in un altro Stato membro, colonna « 2° term. 5 »,

anziché: « 9,942 »,

leggi: « 8,942 ».
